

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Ove necessario per il protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli studenti e delle studentesse e sugli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, per assicurarne il regolare svolgimento.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio ed al protrarsi della sospensione dell'attività didattica

in presenza, anche in deroga a quanto previsto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, nonché nel decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, una o più tra le misure di cui ai commi successivi.

3. Nell'ipotesi in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento degli esami in presenza, le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la definizione delle modalità dell'eventuale recupero degli apprendimenti per gli alunni delle classi intermedie **delle istituzioni scolastiche di tutti i cicli di istruzione**, relativi all'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria, nonché possono modificare in deroga:

a) agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al precedente periodo;

b) agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale o la sostituzione dell'esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, con specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni;

c) all'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno;

d) agli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo, le prove, il colloquio ed i relativi punteggi dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche in concreto svolte nel corso dell'anno scolastico.

4. Nell'ipotesi in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere in deroga:

a) all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, la valutazione degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, anche in modalità telematiche;

b) agli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l'eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità e punteggio e specifiche previsioni per i candidati esterni;

c) al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, la revisione dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

6. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del citato decreto legislativo.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui ai commi 1 e 2.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre

2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Eventuali risparmi di spesa rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche statali. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è riscontrata l'effettiva entità dei risparmi, che sono portati ad incremento del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2

(Misure urgenti per la regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Ove necessario a causa del protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sono adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, misure urgenti per la regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, e per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021. In particolare, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, una o più tra le seguenti misure:

a) definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti, quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) adattamento e modifica delle procedure di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché delle procedure di utilizzazione, assegnazione provvisoria e attribuzione di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

c) previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive integrazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui al decreto del Ministero degli Affari Esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive

integrazioni, concernente l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, la proposta del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, è formulata di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 326 del 3 giugno 2015 e successive integrazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, con specifiche disposizioni per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono

sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ART. 3

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

1. A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro dell'istruzione non ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI, per il prescritto parere, gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. I provvedimenti di cui al precedente periodo vengono comunque trasmessi al CSPI precedentemente alla loro adozione.

2. Si prescinde dal parere del CSPI per i provvedimenti trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza.

3. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e delle procedure amministrative sottoposte al parere del suddetto organo consultivo, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID 19, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

4. Al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, fermi restando i limiti e le restrizioni circa lo svolgimento delle prove concorsuali, durante lo stato di emergenza, il Ministero dell'istruzione può bandire le procedure di concorso per il personale docente ed educativo per le quali posseda le necessarie autorizzazioni.

ART. 4

(Clasole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

